



**Agenzia regionale per il
diritto agli studi superiori**

c.f./p.iva 01241240322

www.ardiss.fvg.it
direzione@ardiss.fvg.it
ardiss@certregione.fvg.it

Decreto n° 956/ARDISSTRIESTE del 07/07/2016

Adozione del Regolamento per la fruizione delle Case dello studente gestite dall'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) in attuazione della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Il Direttore generale sostituto

VISTI:

- la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell'articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo;
- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" ed in particolare i Capi III e IV della legge medesima;
- la L.R. n. 17/2015 recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali";
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il decreto del Direttore generale sostituto dell'ARDISS n. 235/GEN del 3/3/2016, con cui sono stati adottati il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018;
- la D.G.R. n. 469 di data 25/03/2016 di approvazione del suddetto decreto del Direttore generale sostituto dell'ARDISS;
- la D.G.R. n. 1466 del 22/07/2015 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - alla dott.ssa Cinzia Cuscela, a decorrere dal 30/07/2015 e fino al 31/08/2016 e con cui, ai sensi dell'art. 15 della LR 21/2014, la Giunta regionale ha nominato il dott. Nicola Manfren, quale sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza, a decorrere dal 30/07/2015 e fino al 31/08/2016;



**Agenzia regionale per il
diritto agli studi superiori**

cf./p.iva 01241240322

www.ardiss.fvg.it

direzione@ardiss.fvg.it

ardiss@certregione.fvg.it

CONSTATATA l'assenza del Direttore generale dell'ARDISS, dott.ssa Cinzia Cuscela;

VISTE le linee guida per il triennio 2015/2017, Anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 approvate con D.G.R. n. 1233 del 1° luglio 2016;

VISTO il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) – triennio 2015/2017, Anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 approvato con D.G.R. n. 1234 del 1° luglio 2016;

VISTI in particolare gli articoli 22, comma 1, lettera b), n. 1) e 27 della citata LR 21/2014 i quali dispongono in materia di servizi abitativi per gli studenti;

VISTO l'articolo 13, comma 1, lettera b) della LR 21/2014;

VISTO l'articolo 15, comma 8, lettera e) della sopra richiamata LR 21/2014;

ATTESO che in data 21 giugno 2016 e in data 6 luglio 2016 il Comitato degli studenti ha espresso parere favorevole unanime all'adozione del regolamento in oggetto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della LR 21/2014;

VISTO il Regolamento per la fruizione delle Case dello studente gestite dall'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) in attuazione della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di adottare il suindicato regolamento;

Decreta

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per la fruizione delle Case dello studente gestite dall'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) in attuazione della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione della Giunta regionale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della L.R. 21/2014.

Il Direttore generale sostituto
firmato digitalmente
- dott. Nicola MANFREN -

NM/af

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE CASE DELLO STUDENTE GESTITE DALL'ARDISS (AGENZIA
REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI)

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Residenze universitarie)
- Art. 3 (Tipologie abitative)
- Art. 4 (Assegnazione del posto alloggio)
- Art. 5 (Deposito cauzionale)
- Art. 6 (Consegna dell'alloggio)
- Art. 7 (Verbale di consegna)
- Art. 8 (Utilizzo dell'alloggio)
- Art. 9 (Trasferimento)
- Art. 10 (Norme di comportamento)
- Art. 11 (Responsabilità nell'utilizzo della stanza e delle attrezzature assegnate)
- Art. 12 (Visite di persone estranee alla residenza)
- Art. 13 (Pulizie degli spazi assegnati)
- Art. 14 (Sale comuni e loro uso)
- Art. 15 (Controlli ed ispezioni)
- Art. 16 (Comitato di rappresentanza degli studenti)
- Art. 17 (Servizio foresteria)
- Art. 18 (Retta alloggio)
- Art. 19 (Modalità di pagamento della retta)
- Art. 20 (Decadenza dal diritto all'alloggio)
- Art. 21 (Sanzioni)
- Art. 22 (Richiamo scritto)
- Art. 23 (Sospensione del beneficio)
- Art. 24 (Revoca del beneficio)
- Art. 25 (Informativa sulla privacy degli ospiti)
- Art. 26 (Norme finali)
- Art. 27 (Entrata in vigore)

Allegato A (Scheda di ammissione alla Casa dello Studente)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo previsto dalla legge regionale 14 novembre 2014 n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e successive modificazioni quale intervento ricompreso tra quelli attuati dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, di seguito ARDISS, concernenti il diritto allo studio universitario.

Art. 2

(Residenze universitarie)

1. Le Residenze Universitarie sono strutture abitative, in proprietà o messe a disposizione dell'ARDISS, destinate prioritariamente alla ricettività degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2. Tali Residenze possono essere utilizzate dall'ARDISS, oltreché per garantire il diritto allo studio nei termini previsti dalle normative vigenti, anche per fini diversi quali:
 - a) ospitalità, nel corso dell'intero anno, per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
 - b) foresteria temporanea;
 - c) ospitalità per convegni e congressi;
 - d) ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti di Enti ed Istituzioni, sulla base di convenzioni da stipulare con l'ARDISS o comunque, in assenza di convenzione, previa autorizzazione dell'ARDISS;
 - e) altri usi, espressamente autorizzati dal Direttore generale dell'ARDISS, e in ogni caso conformi alla legislazione regionale vigente in materia.
3. I periodi di apertura e chiusura delle residenze sono stabiliti nel bando unico di concorso pubblicato annualmente dall'ARDISS.

Art. 3

(Tipologie abitative)

1. La tipologia delle Residenze è diversificata con l'offerta di camere singole e doppie, con servizi. Alcune di queste strutture sono predisposte e attrezzate per il soggiorno di studenti diversamente abili.
2. Le residenze dispongono altresì di spazi ed ambienti comuni destinati alla ristorazione, allo studio, all'uso delle apparecchiature informatiche, ad attività culturali e ricreative, nonché di servizi di stireria e lavanderia.

Art. 4

(Assegnazione del posto alloggio)

1. Agli studenti vincitori di concorso i posti alloggio vengono assegnati, sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
2. L'ARDISS provvede d'ufficio all'assegnazione dei posti alloggio agli studenti diversamente abili o con altri problemi di salute o per casi di accertata incompatibilità.
3. Lo studente beneficiario del servizio abitativo, salvo giustificato motivo, è tenuto a prendere possesso dell'alloggio esclusivamente nei giorni stabiliti dall'ARDISS, a pena di decadenza dal diritto all'alloggio.

Art. 5

(Deposito cauzionale)

1. Un deposito cauzionale infruttifero sarà versato dallo studente secondo la quantificazione, le modalità e i tempi stabiliti nel bando di concorso.

2. Il deposito cauzionale sarà restituito all'assegnatario all'uscita definitiva dello studente dall'alloggio per mancanza di requisiti per ottenerlo, per ultimazione del corso di studi, o per rinuncia, abbandono o revoca.
3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione al personale addetto al servizio di portineria della rinuncia definitiva o temporanea dell'alloggio per permettere l'immediato e congiunto esame per la rilevazione di eventuali danni cagionati alle strutture e agli arredi.
4. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone. In caso contrario, sarà trattenuta la cauzione versata, salvo conguagli.
5. Il rimborso della cauzione è condizionato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi addebitabili allo studente ed accertati nel corso di un sopralluogo congiunto tra il personale addetto al servizio di portineria ed il beneficiario o un suo delegato ed alla consegna delle chiavi e del materiale in dotazione da parte dell'ospite. Non si provvederà al rimborso di somme inferiori ad euro 10,00.
6. Il mancato sgombero dei bagagli di proprietà, verificatosi dopo il decimo giorno dall'assegnazione dell'alloggio, comporterà un addebito sulla cauzione quantificato in euro 0,50 per ogni giornata di indebita occupazione del deposito bagagli, fatte salve diverse disposizioni valide per le singole residenze e per situazioni particolari debitamente autorizzate.
7. Nel caso in cui vengano provocati danni agli spazi comuni non imputabili direttamente ad un colpevole, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra gli assegnatari della residenza e trattenuta dal deposito cauzionale.
8. Gli ospiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al presente articolo.

Art. 6

(Consegna dell'alloggio)

1. All'arrivo l'ospite presenta al gestore:
 - a) fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento (accompagnata dal documento in originale);
 - b) fototessera;
 - c) attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale a favore dell'ARDISS, secondo quanto previsto dal bando di concorso;
 - d) atto di accettazione del posto alloggio e del presente Regolamento debitamente sottoscritto.
2. L'ospite dovrà fornire all'ARDISS i dati necessari alla compilazione della scheda d'ingresso di cui all'Allegato A.
3. Qualora non accetti il posto alloggio assegnato dall'ARDISS, l'ospite rinuncia al beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento.
4. La presentazione incompleta della documentazione richiesta impedisce la valida assegnazione dell'alloggio.

Art. 7

(Verbale di consegna)

1. Prima dell'assegnazione dell'alloggio l'ospite riceve e sottoscrive per accettazione il "Verbale di consegna", contenente le pertinenti informazioni sullo stato della stanza assegnata e degli arredi.
2. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna impedisce la valida assegnazione dell'alloggio ed implica la rinuncia al beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento.

Art. 8
(Utilizzo dell'alloggio)

1. L'ospite ha diritto all'uso del posto letto nei termini e secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso. Egli si impegna a rispettare le normali regole di vita comunitaria, come esplicitate ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 9
(Trasferimento)

1. L'ARDISS effettua il trasferimento d'ufficio ad altro alloggio, nel caso di necessità di separare assegnatari la cui convivenza sia diventata difficile a causa di accertata incompatibilità.
2. L'ARDISS può procedere per documentate esigenze organizzative, funzionali o di servizio, a trasferimenti dell'assegnatario.
3. A seguito di provvedimenti disciplinari, per riparazione delle strutture o per cause di forza maggiore, può essere deciso il trasferimento d'ufficio di un assegnatario da un alloggio ad un altro, secondo la disponibilità e a discrezione dell'ARDISS. Il rifiuto del trasferimento comporta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
4. Gli assegnatari, in presenza di serie e documentate motivazioni, possono fare domanda di trasferimento in alloggio diverso da quello inizialmente assegnato. Le domande di trasferimento in corso d'anno dovranno essere presentate in forma scritta all'ARDISS. Le richieste potranno essere soddisfatte nei limiti della effettiva disponibilità di posti.

Art. 10
(Norme di comportamento)

1. Gli ospiti delle Residenze sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono la vita in comunità. Gli assegnatari debbono mantenere altresì comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull'educazione e sul reciproco rispetto.
2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltretutto al personale dell'ARDISS, anche alla responsabilità degli assegnatari e degli ospiti.

Art. 11
(Responsabilità nell'utilizzo della stanza e delle attrezzature assegnate)

1. L'ospite si impegna:
 - a) a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile dei danni arrecati alla propria stanza;
 - b) a garantire il buon uso di tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alle parti comuni dell'edificio che si riferiscono direttamente al pieno godimento dell'alloggio assegnato (arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art. 1588 del Codice Civile anche qualora l'autore del danno non sia identificabile.
2. Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti:

- a) a lasciare l'alloggio completamente libero di effetti personali durante la chiusura estiva della residenza universitaria, e nel corso dei periodi di non assegnazione dell'alloggio. L'ARDISS non risponde di eventuali danni o ammanchi;
- b) a non introdurre animali, ad eccezione di cani guida per non vedenti;
- c) a non asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze, né procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi in assenza di autorizzazione dell'ARDISS;
- d) a non usare nella stanza assegnata fornelli elettrici o a gas, frigoriferi o altro tipo di elettrodomestici se non appositamente predisposti o autorizzati per iscritto dall'ARDISS;
- e) a non manomettere le porte delle stanze.

3. L'assegnatario che contragga una malattia trasmissibile o contagiosa deve lasciare l'alloggio per la durata della malattia, dandone comunicazione all'ARDISS; egli potrà essere riammesso nella residenza universitaria solamente in seguito ad autorizzazione del medico competente.

4. Nelle residenze universitarie è vietato fumare, fare uso di alcolici e di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa, fatta salva prescrizione medica.

5. Non è consentito organizzare feste o incontri conviviali rivolti alla generalità degli studenti.

6. In particolari occasioni gli assegnatari potranno essere autorizzati a tenere una festa, in appositi spazi che verranno individuati dall'ARDISS. In ogni caso dovranno essere comunicati gli organizzatori responsabili, sui quali l'ARDISS potrà rivalersi in caso di danni alle strutture o alle cose. Gli organizzatori saranno inoltre responsabili degli eventuali comportamenti che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 12

(Visite di persone estranee alla residenza)

1. L'assegnatario può ricevere nel proprio alloggio, dalle ore 8.00 alle 24.00, fatte salve le previsioni di fascia oraria contenute nei regolamenti delle singole Residenze, indicativamente non più di due persone estranee alla residenza contemporaneamente.

2. Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità e le generalità dell'assegnatario di cui è ospite, al personale di portineria e depositare un documento di riconoscimento che gli verrà riconsegnato al termine della visita.

3. L'assegnatario sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei in visita e risponderà personalmente delle inosservanze da loro compiute al presente regolamento.

4. Dalle ore 0.00 alle ore 8.00 nessuna persona diversa dagli assegnatari dovrà trovarsi nelle Residenze salvo eventuali deroghe autorizzate dalla direzione dell'ARDISS.

5. Gli assegnatari di alloggio nelle residenze universitarie sono tenuti:

- a) a non cedere l'alloggio a terze persone, a qualunque titolo e neppure temporaneamente, né ad occuparne uno diverso da quello assegnato;
- b) a non ospitare persone non autorizzate nell'alloggio assegnato al di fuori degli orari consentiti.

6. I minori non possono accedere alle Residenze, fatti salvi parenti e affini degli assegnatari.

Art. 13

(Pulizie degli spazi assegnati)

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell'assegnatario.
2. L'ARDISS non assume nessuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e quant'altro da loro detenuto sia nell'alloggio che negli spazi comuni.

Art. 14
(Sale comuni e loro uso)

1. Le Residenze universitarie sono dotate di:
 - a) sale studio;
 - b) sale ricreative.
2. Gli studenti alloggiati hanno libero accesso alle sale studio.
3. Le sale studio e ricreative sono dotate di strumenti di informazione, documentazione, didattici e culturali.
4. Le aule e gli spazi comuni sono a disposizione degli ospiti della residenza e dei visitatori. L'uso delle cucine e delle lavanderie è riservato esclusivamente agli ospiti della residenza.
5. Le sale ricreative possono essere utilizzate indicativamente fino alle ore 24.00. Sono fatte salve le disposizioni previste per le singole Residenze.

Art. 15
(Controlli ed ispezioni)

1. Il personale di portineria delle residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso agli alloggi.
2. Il personale incaricato, unitamente al responsabile della manutenzione, è tenuto ad esercitare il controllo, rilevando eventuali infrazioni o comportamenti non consentiti e segnalandoli all'ARDISS per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.
3. Per indifferibili controlli agli impianti od interventi e riparazioni straordinarie ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera e senza preavviso.
4. Previo avviso, anche telefonico, agli assegnatari, l'ARDISS si riserva di effettuare ulteriori controlli per verificare lo stato degli alloggi e degli arredi, ma anche per garantire il rispetto del presente regolamento.
5. I controlli, volti alla verifica dello stato degli alloggi e degli arredi, vengono effettuati previo avviso, assicurando la presenza dell'interessato o almeno di un rappresentante.

Art. 16
(Comitato di rappresentanza degli studenti)

1. Presso ogni Residenza Universitaria è istituito un Comitato di rappresentanza degli studenti.
2. In via indicativa è previsto un rappresentante ogni trenta assegnatari.
3. Il Comitato ha funzioni consultive e rappresenta gli assegnatari di posto alloggio nella residenza universitaria nei confronti dell'ARDISS per le problematiche attinenti all'alloggio. Esso provvede ad eleggere un Coordinatore nella sua prima riunione.
4. Inoltre il Comitato può proporre, organizzare e realizzare attività culturali e ricreative, d'intesa con l'ARDISS.
5. Il Comitato al suo interno può individuare singoli referenti per la gestione degli spazi comuni quali: lavanderie, sala biblioteca, sala musica, sala attività ricreative. I nominativi dei referenti devono essere comunicati agli ospiti mediante esposizione nelle apposite bacheche, e all'ARDISS.

6. Ogni singolo assegnatario ha diritto di avanzare proposte ed iniziative al Comitato.

Art. 17
(Servizio foresteria)

1. Presso le Residenze Universitarie è istituito un servizio di foresteria a pagamento con apposite camere, destinato a:

- a) studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, o altre Università italiane, presenti in regione per motivi di studio o di ricerca (dimostrabili con apposita certificazione);
- b) in caso di malattia o infortunio dell'assegnatario, debitamente documentati, a causa dei quali subentri la necessità di assistenza domiciliare, previa autorizzazione da parte dell'ARDISS, un parente o affine, o persona di propria fiducia, fino al perdurare della necessità dello studente. In questi casi l'ARDISS declina ogni responsabilità nei confronti di eventuali incidenti nei quali incorra l'ospite;
- c) altri utenti temporaneamente presenti in regione per motivi di studio o per incarichi accademici con l'Università, comprovati da idonea documentazione;
- d) altri e diversi utenti presenti in regione per iniziative culturali e di interesse pubblico generale.

2. La concessione dei posti in foresteria è comunque subordinata alle disponibilità.

3. Di norma il periodo di permanenza in foresteria non potrà superare gli otto giorni, salvo casi particolari appositamente documentati ed autorizzati dal Dirigente competente o da suo incaricato.

4. Le tariffe del servizio di foresteria sono determinate dal Direttore generale dell'ARDISS. Il pagamento del posto alloggio dovrà essere anticipato.

5. I fruitori del servizio sono tenuti ad effettuare la pulizia della camera e del bagno, nonché ad osservare il presente Regolamento.

Art. 18
(Retta alloggio)

1. La retta alloggio è determinata su base mensile.

2. Gli studenti che prendono possesso dell'alloggio dal 16 del mese in poi corrispondono metà importo della retta mensile. Nel caso in cui la decadenza dal diritto all'alloggio di cui all'articolo 4 avvenga dal 1° al 15 del mese, lo studente è tenuto al pagamento di metà dell'importo della retta mensile.

3. Le tariffe per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono determinate dal Direttore generale dell'ARDISS.

Art. 19
(Modalità di pagamento della retta)

1. Le modalità di pagamento della retta sono quelle stabilite nel bando unico annuale per l'attribuzione dei benefici regionali.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute prima dell'ammissione alla Casa dello studente.

Art. 20
(Decadenza dal diritto all'alloggio)

1. Qualora l'assegnatario termini gli studi prima della scadenza prevista dal bando di concorso gli sarà concesso di usufruire dell'alloggio fino alla scadenza prevista dal bando, per comprovati motivi, previa richiesta scritta all'ARDISS, con le modalità e i costi stabiliti per gli assegnatari non idonei al bando di concorso.

2. Lo studente decade dal posto alloggio nei seguenti casi:

- a) ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- b) omessa presentazione dello studente per l'assegnazione del posto alloggio secondo il calendario indicato dall'ARDISS, salvo l'insorgere di un comprovato impedimento;
- c) per trasferimento ad altra sede universitaria;
- d) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi;
- e) per aver conseguito la laurea, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di laurea;
- f) per inadempimento nei pagamenti delle rette, qualora non assegnatario anche della borsa di studio;
- g) per rinuncia definitiva al posto alloggio.

3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta all'ARDISS:

- a) del conseguimento della laurea;
- b) dell'avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria;
- c) dell'avvenuta interruzione degli studi.

4. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a studenti non più assegnatari, depositati nella Residenza, non siano ritirati dagli interessati, l'ARDISS provvederà alla loro definitiva rimozione a spese dei medesimi.

Art. 21
(Sanzioni)

1. Lo studente che contravviene alle disposizioni previste dal presente regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto;
- b) Sospensione del beneficio;
- c) Revoca del beneficio.

Art. 22
(Richiamo scritto)

1. Il richiamo consiste in una contestazione scritta all'assegnatario.

Art. 23
(Sospensione del beneficio)

1. La sospensione del beneficio, fino ad un massimo di sessanta giorni, viene disposta nei casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve dopo aver subito, nello stesso anno accademico, il richiamo scritto di cui all'articolo 22.

2. Qualora le circostanze lo esigano, per motivi cautelari lo studente può essere sospeso con effetto immediato, in attesa degli accertamenti di rito.

Art. 24 (Revoca del beneficio)

1. La revoca del beneficio è disposta nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all'ARDISS o a terzi, o in presenza di più di una sospensione nell'arco di un anno accademico.

2. In particolare, l'alloggio viene revocato all'assegnatario nei seguenti casi:

- a) cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga;
- b) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso all'alloggio;
- c) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge e dal presente regolamento;
- d) mancato pagamento della retta, e mancata liquidazione delle somme dovute per spese;
- e) dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dell'assegnatario;
- f) modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature.

Art. 25 (Informativa sulla privacy degli ospiti)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con mezzi informatici, telematici e digitali, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.

2. I dati relativi alle generalità dell'ospite sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

3. A garanzia degli utenti e del patrimonio, presso ogni residenza è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/2003.

5. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori. Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell'ARDISS.

6. Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale dell'ARDISS e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato dall'ARDISS. Tali dati possono essere comunicati, dietro formale richiesta, alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

7. Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell'ARDISS e siano utilizzati dall'ARDISS per le proprie attività istituzionali, promosse ovvero organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner pubblici ovvero privati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di "privacy".

Art. 26
(Norme finali)

1. I regolamenti aventi ad oggetto la normazione della fruizione delle singole Case dello studente o di parti di esse, se fatti oggetto di definitiva approvazione da parte della Giunta regionale, rimangono in vigore nelle parti che non risultano in contrasto con le disposizioni del presente atto.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

SCHEDA DI AMMISSIONE ALLA CASA DELLO STUDENTE

Nome

Cognome

Residenza

Domicilio

Telefono fisso

Telefono cellulare

Posta elettronica

Coordinate bancarie

Dati relativi allo status di studente

Matricola

Facoltà

Anno di iscrizione

(es.: regolare/fuori corso: 1°, 2° ecc...)

Persone di contatto

Nome e cognome dei genitori (o, in mancanza, di altra persona di riferimento)

.....

Residenza/Domicilio

.....

Telefono fisso

Telefono cellulare

Posta elettronica